

La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica [\[Link\]](#). Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l'accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto. Per ulteriori informazioni consulti la nostra [politica linguistica e di traduzione \[Link\]](#).

Decisione in sede di OI/5/2020/MHZ sul funzionamento del meccanismo di denuncia dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) per presunte violazioni dei diritti fondamentali e del ruolo del responsabile dei diritti fondamentali

Decisione

Caso OI/5/2020/MHZ - Aperto(a) il 10/11/2020 - Decisione del 15/06/2021 - Istituzioni interessate Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Cattiva amministrazione non riscontrata) | Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Nessuna ulteriore indagine giustificata) |

La Mediatrice ha avviato un'indagine di propria iniziativa per esaminare il modo in cui l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) tratta le presunte violazioni dei diritti fondamentali attraverso il suo "meccanismo di denuncia" e affrontare il ruolo e l'indipendenza del responsabile dei diritti fondamentali di Frontex al riguardo.

Nel contesto di un'indagine precedente, il Mediatore ha raccomandato la creazione di un meccanismo indipendente per il trattamento delle denunce relative alle operazioni di Frontex. Il meccanismo di denuncia è stato approvato dai legislatori dell'UE ed è diventato operativo nel 2016.

Attraverso il meccanismo di denuncia, Frontex tratta le denunce di persone che ritengono che i loro diritti fondamentali siano stati violati nel contesto delle operazioni Frontex. Il ruolo del responsabile dei diritti fondamentali consiste nel trattare direttamente le denunce relative alle azioni dei membri del personale di Frontex e nel garantire che le denunce relative al personale delle autorità nazionali coinvolte nelle operazioni Frontex siano trattate correttamente dalle autorità competenti.

L'indagine mirava a valutare in che modo Frontex abbia attuato nuove norme relative al meccanismo di denuncia e al responsabile dei diritti fondamentali, entrato in vigore nel



novembre 2019. Ha inoltre cercato di valutare l'efficacia complessiva del meccanismo di denuncia, alla luce delle preoccupazioni dell'opinione pubblica in merito alle violazioni dei diritti fondamentali nel contesto delle operazioni di Frontex.

Dalla sua creazione, il meccanismo per le denunce ha trattato un numero molto basso di denunce, senza ancora denunce riguardanti le azioni dei membri del personale di Frontex. Tra il 2016 e il gennaio 2021 il responsabile dei diritti fondamentali aveva ricevuto 69 denunce, di cui 22 ricevibili. Con operazioni composte da membri del personale di diversi organismi, responsabili di diverse autorità, può essere difficile per i potenziali denunciatori identificare i presunti autori e capire come e a chi possono segnalare le presunte violazioni e chiedere ricorso attraverso i canali appropriati.

Nell'ambito di tale indagine, il Mediatore ha esaminato anche le denunce trattate dal meccanismo di denuncia e ha individuato varie potenziali carenze che potrebbero rendere più difficile per le persone denunciare presunte violazioni dei diritti fondamentali e chiedere ricorso. L'indagine del Mediatore ha inoltre individuato ritardi da parte di Frontex nell'attuazione dei suoi nuovi obblighi relativi al meccanismo di denuncia e al responsabile dei diritti fondamentali.

Sulla base dell'indagine, il Mediatore presenta una serie di suggerimenti per migliorare Frontex, al fine di migliorare l'accessibilità del meccanismo di denuncia per le potenziali vittime di violazioni dei diritti fondamentali e rafforzare la responsabilità delle operazioni Frontex e di tutti i soggetti coinvolti. Questi includono suggerimenti su come rendere più facile per le potenziali vittime di violazioni dei diritti fondamentali essere consapevoli delle possibilità di ricorso e segnalare gli incidenti, nonché suggerimenti per migliorare il modo in cui le denunce sono trattate e seguite.

Contesto dell'indagine

1. L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) deve rispettare la Carta dei diritti fondamentali in tutte le sue attività. Per contribuire a garantire il rispetto dei suoi obblighi in materia di diritti fondamentali, Frontex dispone di un responsabile dei diritti fondamentali (FRO) e, nel 2016, ha istituito un "meccanismo per le denunce".

2. Il **direttore esecutivo** di Frontex elabora le norme di attuazione del meccanismo, in consultazione con la FRO, il forum consultivo di Frontex [1] e altre entità operative interne. Le attuali norme di attuazione sono in corso di revisione, al fine di rispecchiare le modifiche del mandato di Frontex a norma del regolamento (UE) 2019/1896 [2] .

3. Ad oggi, la FRO è stata responsabile della revisione dell'ammissibilità delle denunce e della registrazione delle denunce ricevibili, nonché della trasmissione di **tutte le** denunce registrate al direttore esecutivo di Frontex. La FRO dovrebbe trasmettere all'autorità dello Stato membro interessato denunce ricevibili riguardanti il personale delle autorità nazionali che partecipano alle operazioni Frontex e informare l'organismo competente per i diritti fondamentali. Per le



denunce ricevibili contro membri del personale di Frontex, il direttore esecutivo dovrebbe dar seguito a tali denunce in consultazione con la FRO, anche adottando, se necessario, misure disciplinari.

4. Nel periodo oggetto della presente indagine, tutte le denunce riguardavano il personale delle autorità nazionali partecipanti alle operazioni di Frontex; non vi sono state denunce relative alle azioni del personale di Frontex [3] .

5. La FRO è anche responsabile della gestione delle relazioni sugli incidenti gravi (SIR) [4] riguardanti i diritti fondamentali. Tali relazioni contengono informazioni sugli "incidenti gravi" [5] che si verificano nel contesto delle operazioni di Frontex.

6. Nel novembre 2019 sono entrate in vigore nuove norme relative al meccanismo di reclamo [6] e alla FRO [7] . Oltre a trattare le denunce presentate attraverso il meccanismo e le SIR, la FRO è stata incaricata di trattare le denunce relative a violazioni delle norme sull'uso delle armi. [8] Secondo le norme, la FRO dovrebbe disporre di risorse umane e finanziarie adeguate per svolgere i loro compiti.

7. Le nuove norme hanno inoltre stabilito la funzione di controllo dei diritti fondamentali [9] . Almeno 40 osservatori dei diritti fondamentali sarebbero stati assunti entro il 5 dicembre 2020. La FRO è responsabile della gestione di questi monitor e può designarli come monitor dei rimpatri forzati. È stato istituito il posto di vice FRO, per assistere la FRO. D'ora in poi, la FRO dovrebbe riferire direttamente al consiglio di amministrazione di Frontex e dovrebbe cooperare con il forum consultivo.

8. Frontex ha pubblicato norme [10] sul funzionamento della FRO, compresa la sua indipendenza, nel gennaio 2021. Al momento di questa decisione, non tutti i 40 osservatori dei diritti fondamentali sono stati reclutati e la procedura per l'assunzione del deputato FRO non è ancora stata completata.

9. Nel frattempo, sono state sollevate varie preoccupazioni dell'opinione pubblica circa il rispetto dei diritti fondamentali da parte di Frontex.

L'inchiesta

10. La Mediatrice ha avviato un'indagine di propria iniziativa sull'indipendenza, l'efficacia e la trasparenza del meccanismo di denuncia e sul ruolo della FRO.

11. Nell'ambito dell'indagine, il Mediatore ha chiesto a Frontex di rispondere a una serie di domande [11] Frontex ha inviato due risposte: una firmata dal direttore esecutivo e una firmata dalla FRO ad interim [12] La squadra investigativa del Mediatore si è incontrata con la FRO interinale e ha ispezionato i documenti di Frontex relativi al meccanismo. La relazione sulla riunione e sull'ispezione è stata inviata a Frontex e pubblicata sul sito web del Mediatore [13] .



12. Il Mediatore ha inoltre consultato i difensori civili nazionali, attraverso la rete europea dei difensori civili , chiedendo loro se: i) sono stati informati o inoltrati da FRO in merito ai reclami; II) ha esaminato la risposta delle autorità nazionali a tali reclami; e/o iii) hanno ricevuto direttamente denunce relative a presunte violazioni dei diritti fondamentali nelle operazioni Frontex alle quali hanno partecipato le loro autorità nazionali.

13. Dei dodici difensori civili che hanno risposto [14] , dieci hanno risposto negativamente a tutte le domande poste. I difensori civili bulgari e greci hanno risposto di aver trattato le denunce relative alle operazioni di Frontex. Nel 2020 il Mediatore bulgaro ha presentato una denuncia dalla FRO e non ha ricevuto alcuna denuncia direttamente da persone interessate dalle operazioni Frontex. Dal 2017 il Mediatore greco ha ricevuto sette denunce attraverso il meccanismo di denuncia di Frontex, tutte precedentemente presentate direttamente al Mediatore stesso. Il Mediatore greco ha dichiarato che può essere difficile convincere le autorità nazionali a rispondere in modo completo, trasparente e tempestivo.

L'esito dell'indagine

14. In una precedente indagine di propria iniziativa sul lavoro di Frontex, il Mediatore ha raccomandato la creazione di un meccanismo di denuncia. Con il sostegno del Parlamento europeo, ciò è stato successivamente istituito dal regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea [15] .



Examples of complaints dealt with by the mechanism

Among **admissible complaints**, there was one, submitted in 2017, concerning an operation to return migrants by boat from Greece to Turkey. This operation was financed by Frontex and scheduled for 27 April 2017. The complainant, an Iranian national, applied for asylum in Greece and his application was pending before the national court at the time of his scheduled removal. He alleged violations of article 18 of the Charter of Fundamental Rights (right to asylum) and article 19 (protection in the event of removal, expulsion or extradition). The FRO forwarded the complaint to the competent Greek authority. The Greek authority cancelled the operation to return the complainant to Turkey.

Another admissible complaint concerned a joint return operation from Hungary to Afghanistan, dated 20 November 2017. The complainant, an Afghan citizen, alleged that he was returned from Hungary while his appeal was pending before the court. He argued that article 19 of the Charter (protection in the event of removal, expulsion or extradition) and article 47 (right to effective remedy and fair trial) were violated. The FRO forwarded the complaint to the Hungarian authority. The case was not resolved in 2017.

Among **inadmissible complaints**, in 2017, two complaints were submitted concerning border checks on the Polish-Belarus border. The FRO forwarded these complaints to the Polish Ombudsman and the Polish Border Guards. There was also a complaint concerning the checks at the Lithuanian-Russian border. Officers deployed by Frontex were not involved in these complaints.

15. Il Mediatore ha monitorato la sua attuazione sin dalla sua creazione. A suo avviso, la natura delle operazioni di Frontex richiede un tale meccanismo. Queste operazioni coinvolgono più partecipanti, spesso provenienti da giurisdizioni diverse, che hanno obblighi diversi ma che tutti indossano insegne "Frontex" e operano sotto la bandiera dell'UE. In quanto tale, Frontex dovrebbe disporre di procedure flessibili attraverso le quali le persone possono (i) ricevere assistenza per identificare i responsabili delle irregolarità percepite nelle operazioni Frontex e ii) chiedere ricorso per violazioni dei loro diritti fondamentali ai sensi del diritto dell'UE.

16. Il meccanismo di reclamo può essere efficace [16] solo se è accessibile e ha i mezzi per condurre indagini indipendenti, rapide, approfondite e trasparenti. L'indagine ha cercato di esaminare se il meccanismo di reclamo abbia soddisfatto finora tali condizioni e come possa essere migliorato.

17. Tra i principali risultati del Mediatore figurano i seguenti:

- sin dalla sua creazione, il meccanismo per le denunce ha trattato un **numero molto basso di denunce**, senza ancora denunce riguardanti le azioni dei membri del personale di Frontex. Tra il 2016 e il gennaio 2021 la FRO aveva ricevuto 69 denunce, di cui 22 ricevibili. Ciò può essere spiegato da una serie di fattori, tra cui: i) mancanza di consapevolezza e comprensione tra i potenziali denunciatori in merito al meccanismo; ii) il timore di ripercussioni negative, unitamente al fatto che non è possibile presentare denunce anonime, iii) situazioni stressanti in cui si



trovano potenziali denunciatori; IV) mancanza di impegno sul campo da parte di funzionari dispiegati di Frontex che potrebbero svolgere un ruolo più attivo nel ricevere e trasmettere denunce alla FRO.

- per quanto riguarda le attività del meccanismo, vi è stata un' **insufficiente trasparenza** , sebbene siano stati compiuti progressi.

- mentre all'inizio dell'esistenza del meccanismo di denuncia, la cooperazione del direttore esecutivo con la FRO non era del tutto soddisfacente, tale cooperazione è migliorata nel tempo. Il direttore esecutivo è tenuto a cooperare con la FRO. Ove possibile, dovrebbe cercare di dare seguito alle raccomandazioni della FRO. La decisione del direttore esecutivo su una denuncia trasmessagli dal FRO può essere impugnata dinanzi al Mediatore europeo.

- Frontex ha subito ritardi nell'attuazione delle importanti modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2019/1896. Frontex ha impiegato circa 13 mesi per adottare le misure necessarie affinché il consiglio di amministrazione potesse adottare le norme sull'indipendenza della FRO e altri tre mesi per completare la procedura di nomina di un nuovo FRO. Di conseguenza, la nomina del deputato FRO è stata ritardata, in quanto quest'ultima deve partecipare a tale procedura. **I 40 osservatori dei diritti fondamentali non sono ancora stati nominati** , anche se tale processo avrebbe dovuto essere completato entro il 5 dicembre 2020.

- **la prima FRO e la successiva FRO provvisoria hanno utilizzato le disposizioni del meccanismo di reclamo a loro disposizione e hanno sviluppato in modo proattivo il meccanismo per garantire i diritti fondamentali dei denunciatori** . Nelle decisioni conclusive, la FRO ha formulato pareri ben motivati e convincenti sulle presunte violazioni dei diritti fondamentali e ha formulato raccomandazioni agli Stati membri per miglioramenti sistemici, nonché raccomandazioni a Frontex su cosa potrebbe fare per garantire che gli Stati membri evitino tali questioni in futuro.

- è essenziale garantire un seguito tempestivo e adeguato ai reclami. Se uno Stato membro non dà seguito in modo tempestivo e adeguato, Frontex non può adempiere al suo obbligo di chiedere allo Stato membro interessato di rimuovere immediatamente il proprio personale dall'attività Frontex, qualora si riscontri che ha violato i diritti fondamentali o gli obblighi di protezione internazionale. Vi sono stati **problemi con la cooperazione tra la FRO e le autorità nazionali** , in particolare i ritardi nella risposta da parte delle autorità nazionali . Finora le loro risposte non contenevano elementi di prova sul merito del caso, anche nei casi in cui la FRO avesse esplicitamente chiesto prove.

- sebbene la FRO non abbia esplicitamente il potere di condurre indagini d'iniziativa, la FRO utilizza due procedure che servono essenzialmente a questo scopo: "espressione di preoccupazione" e "rischio imminente". Entrambe le procedure possono servire a scoprire problemi sistemici. **La FRO utilizza questi strumenti in modo appropriato ed efficace** , in particolare quando utilizza la procedura "rischio imminente" per trattare le denunce relative a violazioni dei diritti fondamentali nel contesto delle operazioni di rimpatrio.

- sebbene **la FRO disponga di una notevole indipendenza rispetto al funzionamento del meccanismo di denuncia (compresa la gestione delle denunce relative all'uso della forza)**, lo stesso non si può dire per quanto riguarda il suo ruolo nei confronti delle SIR nel contesto delle questioni relative ai diritti fondamentali. Il SIR è un sistema elaborato, che coinvolge molti partecipanti, con il ruolo del FRO che inizia solo più tardi nel processo. Questo può diminuire l'influenza della FRO.



18. L'allegato I contiene la valutazione dettagliata del lavoro svolto finora dal meccanismo di denuncia da parte del Mediatore, nonché il ruolo della FRO. L'allegato II contiene una panoramica delle denunce trattate fino ad oggi, mentre l'allegato III illustra gli sforzi di Frontex volti a migliorare la consapevolezza del diritto di denuncia.

Conclusioni

Sulla base di tutto il materiale esaminato nel corso della presente indagine, il Mediatore sta traendo le conclusioni riportate di seguito, insieme a nove suggerimenti di miglioramento.

Il Mediatore ritiene deplorabile che Frontex abbia subito ritardi nell'attuazione delle importanti modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2019/1896. Tuttavia, poiché la situazione è in corso di risoluzione, il Mediatore non ritiene giustificato proseguire ulteriormente la questione.

L'indagine ha individuato molte aree di miglioramento che sono affrontate tramite suggerimenti di seguito.

Frontex e il responsabile dei diritti fondamentali saranno informati di tale decisione .

Per comprendere meglio il motivo per cui finora sono state presentate così poche denunce, il Mediatore condividerà questa decisione anche con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, la rete europea dei difensori civili e le organizzazioni della società civile per ascoltare le loro opinioni.

Suggerimenti per il miglioramento

Piani operativi

1. Frontex dovrebbe stabilire chiaramente, in tutti i piani operativi, che i partecipanti alle operazioni Frontex accettino le denunce di persone che ritengono di essere state vittime di violazioni dei diritti fondamentali o dei loro rappresentanti e le trasmettano a Frontex attraverso il meccanismo di denuncia. (Punti 11-12 della valutazione dettagliata)

Memorandum d'intesa con i paesi terzi

2. Nei suoi memorandum d'intesa o in altri documenti pertinenti conclusi con organismi di paesi terzi, Frontex dovrebbe stabilire che Frontex (tramite la FRO) è responsabile della ricezione di tutte le denunce relative all'inosservanza dei diritti fondamentali. Dopo averli classificati, la FRO trasferirà i reclami all'organismo nazionale competente, se necessario. (Punto 47 della valutazione dettagliata).

Materiale informativo pubblico sul meccanismo di reclamo



3. Nel suo materiale informativo pubblico, Frontex dovrebbe rendere più chiaro ai potenziali denunciatori i vantaggi del meccanismo di denuncia, in particolare che è gratuito. Frontex dovrebbe inoltre richiamare l'attenzione sul fatto che i denunciatori non dovrebbero essere sanzionati per la presentazione di denunce e che la presentazione delle denunce non dovrebbe pregiudicare altre procedure, come le domande di asilo. (Punto 14 della valutazione dettagliata).

4. La FRO dovrebbe cercare di sviluppare canali permanenti di cooperazione con le organizzazioni della società civile presenti sul terreno in cui opera Frontex e fornire loro materiale informativo sul meccanismo di reclamo, il che spiega le procedure per coloro che rappresentano le persone che desiderano presentare denunce. (Punti 16-17 della valutazione dettagliata).

Norme di attuazione rivedute per il meccanismo di reclamo

5. Frontex dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di autorizzare denunce anonime e di riformulare il suo modulo di denuncia in relazione ai reclami resi anonimi che sono stati respinti da alcune autorità nazionali. Nell'inoltro delle denunce presentate da rappresentanti di persone che desiderano rimanere anonime, la FRO dovrebbe incoraggiare l'organismo nazionale per i diritti umani e l'autorità nazionale responsabile della denuncia a utilizzare tutti i mezzi a loro disposizione per risolvere le presunte questioni, in collaborazione con i rappresentanti. (Punti 18-20 della valutazione dettagliata).

6. Per le denunce relative a violazioni delle norme sull'uso della forza, le norme di attuazione rivedute dovrebbero chiarire quali siano le norme sull'uso della forza (in particolare facendo riferimento all'allegato V del regolamento (UE) 2019/1896). Le norme di attuazione dovrebbero inoltre stabilire quali fasi procedurali specifiche, se del caso, sono previste nell'ambito del meccanismo di reclamo per trattare tali reclami. (Punti 21-22 della valutazione dettagliata).

7. Le norme rivedute dovrebbero:

- chiarire cosa si intende per incapacità di agire, anche fornendo esempi, e chiarire come gli individui possono lamentarsi di tale fallimento. (Punto 22 della valutazione dettagliata).
- specificare quali informazioni dovrebbero essere contenute nelle relazioni inviate dalle autorità nazionali alla FRO, dopo averle inoltrate una denuncia. Ad esempio, un modello per tali relazioni potrebbe essere incluso come allegato alle norme. (Punto 31 della valutazione dettagliata).
- sottolineare che gli Stati membri sono tenuti a cooperare con la FRO e a specificare le possibili sanzioni per le violazioni. (Punto 34 della valutazione dettagliata).
- definire un termine entro il quale l'FRO determina la ricevibilità di una denuncia. (Punto 23 della valutazione dettagliata).
- prevedere una procedura di ricorso per le decisioni della FRO, in linea con l'articolo 111, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1896, che stabilisce che la FRO "rivaluta la denuncia se il denunciante presenta nuovi elementi di prova in situazioni in cui la denuncia è stata inammissibile di infondato". (Punto 25 della valutazione dettagliata).



- stabilire che la FRO riferisce direttamente al consiglio di amministrazione e riferisce al direttore esecutivo solo in merito a possibili violazioni dei diritti fondamentali segnalate alla FRO da parte degli osservatori dei diritti fondamentali in quanto la FRO *ritiene necessaria*" . (Punto 44 della valutazione dettagliata).

Relazioni e pubblicazioni

8. Frontex dovrebbe pubblicare sul suo sito web le relazioni annuali della FRO per il 2017, 2018, 2019 e 2020, e prendere in considerazione la possibilità di pubblicare le decisioni conclusive dell'FRO sui reclami (le cosiddette "relazioni finali"), se necessario dopo aver reso anonimi i loro contenuti. Le relazioni annuali della FRO potrebbero includere una sezione sulle azioni concrete intraprese da Frontex e dagli Stati membri sulla base delle osservazioni e delle raccomandazioni della FRO, un anno dopo. (Punti 39 e 53 della valutazione dettagliata).

9. Le norme della FRO in materia di gestione delle segnalazioni di incidenti gravi dovrebbero essere rese pubbliche insieme alle norme di attuazione relative al meccanismo di reclamo. (Punto 56 della valutazione dettagliata).

Emily O'Reilly Mediatore europeo

Strasburgo, 15.6.2021

Allegati

Allegato I: Valutazione dettagliata del Mediatore

Funzionamento del meccanismo di reclamo

Risposta di Frontex e della FRO

[17]

1. Tra il 2016 e il gennaio 2021 (data della risposta di Frontex al Mediatore), la FRO aveva ricevuto 69 denunce, di cui 22 ricevibili. Frontex si attende che l'invio di osservatori dei diritti fondamentali, ai quali possono essere presentate direttamente le denunce, porti a un aumento delle denunce.



2. In base alle attuali norme di attuazione, un denunciante deve fornire i propri dati di contatto. Le denunce anonime non sono ricevibili. I denunciati possono essere rappresentati da qualsiasi parte, sia essa una persona fisica o giuridica.

3. Ad oggi non è stato presentato alcun reclamo nei confronti di un membro del personale di Frontex. In quanto tale, il direttore esecutivo non è ancora stato tenuto a trattare tale reclamo. La FRO è stata in contatto con il direttore esecutivo in merito a talune denunce riguardanti il personale delle autorità nazionali.

4. La FRO archivia un caso dopo aver ricevuto una risposta dall'autorità nazionale competente, informando la FRO che la sua indagine è stata chiusa dopo un adeguato follow-up. Le attuali norme di attuazione danno all'autorità nazionale sei mesi dal momento in cui la FRO inoltra la denuncia per giungere alle sue conclusioni.

Una risposta adeguata è essenziale per l'efficacia del meccanismo. Le nuove norme di attuazione comprenderanno orientamenti a tale riguardo per le autorità nazionali.

Se un'autorità nazionale non invia alcuna risposta alla FRO o se invia solo una "risposta inconcludente", quest'ultima ne informa il direttore esecutivo e il consiglio di amministrazione. Frontex dà seguito alla questione. Ciò è avvenuto finora solo in un numero limitato di casi. La FRO chiude un caso in cui è pervenuta una risposta inconcludente da parte dell'autorità nazionale competente ma, sulla base della risposta, non ci si può aspettare ulteriori informazioni.

5. La FRO non riceve sempre una risposta o una conferma di ricevimento da parte delle istituzioni nazionali per i diritti umani alle quali inoltra denunce [18] .

6. La FRO pubblica una relazione finale sulla denuncia indirizzata al direttore esecutivo di Frontex e al presidente del consiglio di amministrazione. Se del caso, la relazione contiene raccomandazioni sulla denuncia che dovrebbero essere trattate dal direttore esecutivo o dalle autorità nazionali competenti. Il caso viene poi archiviato mediante lettera firmata dalla FRO e indirizzata all'autorità nazionale e al denunciante, che illustra i fatti e le constatazioni effettuate. La FRO allega la relazione finale alla lettera.

7. Per le operazioni Frontex in paesi terzi, la FRO può valutare la situazione dei diritti fondamentali collaborando con gli organismi nazionali per i diritti umani (come le istituzioni nazionali di mediazione) [19] , le ONG e altri attori del settore.

8. Frontex pubblica informazioni sul meccanismo di denuncia nelle sue relazioni annuali. La FRO presenta al consiglio di amministrazione relazioni periodiche sulle sue attività e una relazione annuale sul meccanismo, compresi riferimenti specifici alle risultanze di Frontex e degli Stati membri e seguito alle denunce. A norma del regolamento (CE) n. 1896/2019 [20] , la FRO è tenuta a pubblicare una relazione annuale sulle sue attività e sul rispetto dei diritti fondamentali da parte di Frontex nelle sue operazioni. La relazione includerà informazioni sul



meccanismo e sui progressi di Frontex nell'attuazione della sua strategia in materia di diritti fondamentali.

9. Il personale della FRO è cresciuto da un posto nel 2012 a 10 posti nel 2019. Due degli attuali posti sono dedicati alla gestione dei reclami. Nel 2020 Frontex ha assegnato all'Ufficio per i diritti fondamentali la nuova posizione supplente della FRO, 40 posizioni di monitoraggio dei diritti fondamentali e due posti per i funzionari delle amministrazioni nazionali distaccati. Questi nuovi posti assegnati dovrebbero essere coperti nel 2021. Inoltre, la FRO è diventata un posto dirigenziale, con la responsabilità di un bilancio di 1 milione di EUR nel 2020 e di 1,3 milioni di EUR nel 2021 (esclusi i costi del personale). Il direttore esecutivo non è stato coinvolto nella selezione e nella nomina del nuovo FRO, che è responsabile del consiglio di amministrazione.

Valutazione del Mediatore

Accessibilità del meccanismo di reclamo

10. Il Mediatore riconosce il lavoro della FRO per sensibilizzare in merito al meccanismo di denuncia, sia tra il personale che le parti interessate, e sul campo. [21] Tuttavia, il Mediatore osserva che, finora, sono state ricevute pochissime denunce attraverso il meccanismo.

11. Il regolamento (UE) 2019/1896 [22] stabilisce che i "piani operativi", che si applicano a tutti i partecipanti alle operazioni Frontex, dovrebbero includere disposizioni relative a *"un meccanismo per ricevere e trasmettere all'Agenzia denunce relative a violazioni dei diritti fondamentali"*. Secondo il Mediatore, tale obbligo dovrebbe essere chiaramente elencato nei piani operativi, tra i compiti e le responsabilità per garantire il rispetto dei diritti fondamentali, oltre all'obbligo di fornire informazioni sul meccanismo di denuncia. Sarebbe inoltre utile che il codice di condotta applicabile a tutte le persone che partecipano alle operazioni di Frontex menzionasse l'obbligo di ricevere denunce e trasmetterle a Frontex, e non solo l'obbligo di fornire informazioni sul meccanismo [23].

12. Il fatto che questo non sia attualmente il caso potrebbe aiutare a spiegare perché nessuna denuncia è stata ancora trasmessa al meccanismo attraverso i partecipanti alle operazioni di Frontex. Inoltre, la FRO ha affermato che i soggetti dei rimpatri forzati non sono sempre provvisti di moduli di denuncia, anche se un membro del personale di Frontex è presente su ogni rimpatrio forzato coordinato da Frontex. [24] Anche se il Mediatore spera che la presenza di osservatori dei diritti fondamentali sul campo migliorerà la situazione, sta formulando un suggerimento di miglioramento per affrontare questo problema.

13. In ogni caso, il Mediatore ritiene che il basso numero di denunce sia probabilmente dovuto non solo alla mancanza di coinvolgimento sul campo da parte dei membri del personale di Frontex o perché i potenziali denunciatori non sono a conoscenza dell'esistenza del meccanismo di denuncia, ma che potrebbero esserci altre ragioni.

14. I migranti e i rifugiati provenienti da contesti diversi [25] potrebbero non essere a



conoscenza del fatto che i meccanismi di ricorso sono standard e/o sono gratuiti nei paesi dell'UE [26] o potrebbero temere che la presentazione di una denuncia possa pregiudicare altre procedure, come potenziali domande di asilo. Il materiale informativo pubblico sul meccanismo di reclamo potrebbe essere adattato per richiamare maggiormente l'attenzione su questo aspetto.

15. Le persone i cui diritti fondamentali possono essere potenzialmente lese nelle operazioni di Frontex si trovano spesso già in situazioni estremamente difficili. [27] Essi potrebbero non avere il tempo o i mezzi per lottare per i loro diritti fondamentali. Il Mediatore osserva inoltre che le denunce presentate direttamente da individui ai difensori civici nazionali in merito a violazioni dei diritti fondamentali nelle operazioni di Frontex sono rare. [28] Invece, quando vengono ricevute denunce, sono presentate da organizzazioni della società civile, per conto di persone fisiche, o da avvocati che lavorano su base pro bono/assistenza legale [29] .

16. È quindi fondamentale che le organizzazioni della società civile specializzate in diritti umani siano in grado di aiutare le persone non solo presentando denunce per loro conto al meccanismo di denuncia, ma anche seguendo attivamente le modalità di trattamento delle denunce.

17. Il Mediatore è convinto che la cooperazione con la società civile sia essenziale per il buon funzionamento del meccanismo di denuncia. Sarebbe utile che la FRO sviluppi canali formali di cooperazione con le organizzazioni della società civile presenti sul terreno in cui opera Frontex, e il forum consultivo di Frontex, che comprende rappresentanti della società civile, potrebbe svolgere un ruolo importante a tal fine. La FRO dovrebbe inoltre chiarire alle organizzazioni della società civile in che modo il meccanismo di denuncia si applica alle guardie di frontiera di uno Stato membro ospitante che sono presenti nel settore delle operazioni Frontex ma che non fanno direttamente parte dell'operazione.

18. Già nel 2016, il forum consultivo ha raccomandato l'accettazione di denunce anonime, in quanto ciò potrebbe incoraggiare le persone a utilizzare il meccanismo di reclamo. Il primo passo a tal fine consisterebbe nel garantire che le nuove norme di attuazione del meccanismo di reclamo [30] includano una disposizione che consenta ai denunciatori di rimanere anonimi, anche se vi è l'obbligo per tali denunciatori di avere rappresentanti non anonimi.

19. Alcune autorità nazionali e/o organismi per i diritti umani possono avere la possibilità di trattare denunce anonime. Tuttavia, ciò non significa che la FRO trasmetta loro tali reclami. Dopo aver ricevuto tale denuncia, tali organismi sono informati sulle questioni e possono affrontarli di propria iniziativa o in altro modo. Possono anche entrare in contatto con potenziali rappresentanti di denunciatori anonimi, se ritengono che vi siano ulteriori misure che il denunciante dovrebbe adottare.

20. Nello stesso senso, il modulo di reclamo contiene informazioni [31] sulla riservatezza, che possono portare a confusione.

21. Oltre alle denunce relative a presunte violazioni dei diritti fondamentali (sia azioni che



inadempienze), il meccanismo affronterà ora anche le denunce relative alle violazioni delle norme sull'uso della forza. [32] I denunciati che sostengono violazioni delle norme sull'uso della forza non devono essere influenzati dalle violazioni di cui si lamentano. [33]

22. Tuttavia, è importante specificare, nel nuovo meccanismo di applicazione del meccanismo di reclamo, quali norme sull'uso della forza sono interessate e, in una sezione separata, quali fasi procedurali specifiche sono previste nel meccanismo relativo a tali denunce. [34] Sarebbe altresì importante specificare quale potrebbe essere una mancata azione; ciò potrebbe includere situazioni come il mancato deferimento dei migranti che hanno chiesto protezione internazionale alle autorità competenti. [35] Il meccanismo di denuncia delle norme di attuazione ("Le norme dell'Agenzia sul meccanismo di denuncia") è pubblicato sulla pagina web di Frontex dedicata ai diritti fondamentali. Il nuovo meccanismo di reclamo dovrebbe evitare ambiguità ed essere così esplicito che non sono necessari orientamenti sulla loro applicazione.

Procedure nell'ambito del meccanismo di reclamo

23. Sulla base delle informazioni esaminate nell'ambito della presente indagine, sembra chiaro che la prima FRO e la successiva FRO provvisoria hanno cercato di utilizzare le disposizioni del meccanismo di reclamo a loro disposizione per garantire i diritti fondamentali dei denunciati. Le revisioni dell'ammissibilità delle denunce sono state approfondite e effettuate entro un lasso di tempo ragionevole, considerando che Frontex ha spesso dovuto effettuare scambi con le autorità nazionali, e talvolta con i denunciati, per chiarire i dettagli delle accuse. Tuttavia, il Mediatore ritiene auspicabile disporre di un termine formale per il riesame dell'ammissibilità delle denunce. Ciò potrebbe essere affrontato nel contesto della revisione delle norme di attuazione del meccanismo di reclamo.

24. Il materiale esaminato dal Mediatore indica che la FRO ha fornito ai denunciati spiegazioni accurate e tempestive sulle modalità di gestione della loro denuncia, compresi i recapiti dell'autorità nazionale e dell'organismo per i diritti umani a cui sono state inoltrate le denunce. Quando le denunce erano denunce irricevibili, la FRO ha spiegato i motivi e ha fornito consulenza su dove il denunciante poteva rivolgersi per chiedere aiuto.

25. La FRO ha anche offerto ai denunciati la possibilità di impugnare la sua decisione sulla loro denuncia in alcuni casi. [36] Tuttavia, il Mediatore ritiene che la possibilità di impugnare le decisioni debba essere resa più formalizzata e che ciò rafforzerebbe la credibilità del meccanismo.

26. Il materiale esaminato suggerisce che la FRO agisce in modo tempestivo e approfondito nel trasmettere denunce ricevibili alle autorità nazionali e agli organismi per i diritti umani e dare seguito alle denunce. [37] Le decisioni di chiusura sono generalmente ben motivate e sostenute in modo convincente in termini di presunte violazioni dei diritti fondamentali. [38]

27. La FRO ha formulato raccomandazioni agli Stati membri in merito a miglioramenti sistemici. Anche se gli Stati membri hanno competenza esclusiva per condurre indagini riguardanti le violazioni dei diritti fondamentali nelle operazioni Frontex da parte del personale delle loro



autorità nazionali, l'UFRO ha il potere di condurre indagini su qualsiasi attività di Frontex [39] . A tal fine, la FRO ha il dovere di richiamare l'attenzione sulle irregolarità commesse dalle autorità nazionali nell'ambito di operazioni/operazioni congiunte coordinate da Frontex. A tal fine, il Mediatore accoglie con favore il fatto che le decisioni conclusive della FRO includano anche raccomandazioni a Frontex su cosa potrebbe fare per garantire che gli Stati membri evitino tali questioni in futuro.

28. Sebbene le raccomandazioni della FRO non siano vincolanti, il Mediatore accoglie con favore il fatto che Frontex abbia dato seguito alle raccomandazioni relative a questioni sistemiche.

29. Il direttore esecutivo di Frontex è tenuto a cooperare con la FRO. [40] A tal fine, il Mediatore ritiene che, ove possibile, il direttore esecutivo dovrebbe cercare di dare seguito alle raccomandazioni dell'FRO. In ogni caso, la decisione del direttore esecutivo su una denuncia trasmessagli dal FRO può essere impugnata dinanzi al Mediatore europeo [41] .

30. Il Mediatore osserva che, sebbene all'inizio dell'esistenza del meccanismo di denuncia, la cooperazione della FRO con il direttore esecutivo e Frontex non fosse del tutto soddisfacente, tale cooperazione è migliorata nel tempo. Uno dei fascicoli esaminati ha dimostrato che il direttore esecutivo ha contattato un'autorità nazionale e il consiglio di amministrazione, al fine di garantire che lo Stato membro in questione abbia dato seguito a una denuncia trasmessagli dalla FRO. [42] Il Mediatore confida che tale approccio continuerà.

31. L'ispezione del Mediatore ha dimostrato che vi sono stati problemi con la cooperazione tra la FRO e le autorità nazionali. [43] Ci sono stati ritardi nella risposta da parte delle autorità nazionali e finora le loro risposte non hanno incluso elementi di prova sul merito del caso, anche nei casi in cui l'FRO ha esplicitamente chiesto prove. [44] Frontex dovrebbe prendere in considerazione l'inclusione di disposizioni più chiare nel nuovo meccanismo di reclamo che attua le norme relative al seguito dato alle denunce a livello nazionale [45] , in particolare fornendo un modello per le risposte alla FRO.

32. Il regolamento (UE) 2019/1896 obbliga le autorità nazionali non solo a garantire un seguito adeguato alle denunce inoltrate dalla FRO, ma anche a riferire alla FRO entro un termine definito in merito alle loro conclusioni e a dare seguito alle denunce. Il nuovo meccanismo di reclamo dovrebbe mantenere l'attuale termine obbligatorio entro sei mesi dalla data di ricevimento della denuncia da parte dell'FRO per gli Stati membri. Per ogni caso in cui uno Stato membro non rispetta l'obbligo di riferire alla FRO, l'FRO dovrebbe essere in grado di deferire la questione al consiglio di amministrazione. Poiché la Commissione europea, che controlla il rispetto del diritto dell'UE a livello nazionale, fa parte del consiglio di amministrazione, ciò potrebbe costituire un ulteriore strumento per garantire la conformità.

33. È essenziale garantire un seguito tempestivo e adeguato ai reclami. Se uno Stato membro non dà seguito in modo tempestivo e adeguato, Frontex non può adempiere all'obbligo di cui al regolamento (UE) 2019/1896 di chiedere allo Stato membro interessato di rimuovere immediatamente il proprio personale dall'attività Frontex, qualora sia accertato di aver violato i



diritti fondamentali o gli obblighi di protezione internazionale [46] .

34. Il meccanismo di reclamo potrebbe fornire esempi di possibili sanzioni per gli Stati membri se non cooperano con la FRO, sulla base dell'articolo 111, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/1896. Per essere pienamente esaurienti, tali norme potrebbero pertanto fare riferimento alla possibilità per il direttore esecutivo di sospendere o non avviare le attività di Frontex, in caso di violazioni dei diritti fondamentali, conformemente all'articolo 46 del regolamento (UE) 2019/1896.

35. Sebbene la FRO non abbia esplicitamente il potere di condurre indagini d'iniziativa, la FRO utilizza due procedure che servono essenzialmente a questo scopo: "espressione di preoccupazione" e "rischio imminente". La procedura di "rischio imminente" consente alla FRO di aiutare i denunciatori le cui denunce non rispettano i requisiti procedurali di ricevibilità, ma quando le informazioni fornite nella denuncia costituiscono un rischio imminente di danno grave e irreparabile ai loro diritti fondamentali a causa delle attività di Frontex. La procedura di "espressione di preoccupazione" si applica se le informazioni ricevute dalla FRO o una denuncia irricevibile sollevano questioni che potrebbero avere implicazioni più generali in materia di diritti fondamentali per un'attività di Frontex. [47] Entrambe le procedure possono servire a scoprire problemi sistemici. La FRO sembra utilizzare questi strumenti in modo appropriato ed efficace, in particolare la procedura di "rischio imminente" per trattare le denunce relative a violazioni dei diritti fondamentali nel contesto delle operazioni di rimpatrio.

Trasparenza del meccanismo di reclamo

36. Frontex ha impiegato due anni dopo l'istituzione del meccanismo di denuncia nel 2016 per fornire dettagli sulle denunce nelle sue relazioni annuali, ma le informazioni rimangono generiche.

37. La FRO ha presentato relazioni periodiche di attività al consiglio di amministrazione, ma queste non sono state rese pubbliche. La FRO compila anche relazioni annuali dettagliate ("relazioni annuali sul meccanismo di reclamo individuali") sul meccanismo, ma anche queste non sono pubblicate [48] .

38. Sebbene questa mancanza di trasparenza sia deplorabile, a norma del regolamento (UE) 2019/1896 [49] , la FRO ha ora l'obbligo giuridico di pubblicare le proprie relazioni annuali di attività, comprese informazioni sulla misura in cui le attività di Frontex rispettano i diritti fondamentali. Tali relazioni dovrebbero includere informazioni sul meccanismo di denuncia e sull'attuazione della strategia in materia di diritti fondamentali.

39. Tuttavia, la semplice pubblicazione di tali relazioni non sarà sufficiente a garantire che Frontex possa essere ritenuta responsabile delle azioni del meccanismo. A tal fine, il Mediatore suggerisce che Frontex pubblichi sul suo sito web le decisioni di chiusura della FRO sulle denunce (le cosiddette "relazioni finali"), se necessario dopo aver reso anonimo il loro contenuto. [50]



Indipendenza del meccanismo di reclamo

40. Il Mediatore ritiene che il meccanismo di denuncia possa essere indipendente solo quanto lo è il FRO.

41. Durante i primi anni di esistenza del meccanismo di reclamo, la FRO è stata nominata dal direttore esecutivo e gli ha anche riferito [51]. La FRO non aveva incarichi dirigenziali, come l'assunzione o il bilancio. In tali circostanze, la FRO ha dovuto avvalersi del sostegno del forum consultivo per garantire l'indipendenza del meccanismo di reclamo.

42. Il Mediatore ritiene che la cooperazione della FRO con il forum consultivo [52] sia importante per garantire l'indipendenza del meccanismo e che le due entità dovrebbero cercare di rafforzare la loro collaborazione. Sarebbe pertanto auspicabile un processo formale di facilitazione di tale cooperazione.

43. La decisione di sostituire il primo FRO, durante la sua prolungata assenza, da un membro del Gabinetto del Direttore Esecutivo (cabinet) rischiava chiaramente di creare la percezione che l'indipendenza della FRO potesse essere compromessa. Tuttavia, seguendo le procedure, la FRO interinale ha contribuito a garantire l'indipendenza delle attività della FRO.

44. Il regolamento (UE) 2019/1896 ha rafforzato sia il ruolo che l'indipendenza della FRO. La FRO sarà assistita dal vice-FRO e da almeno 40 osservatori dei diritti fondamentali, che agiranno sul campo sotto la supervisione della FRO. Agli osservatori dei diritti fondamentali possono essere assegnati anche compiti relativi al meccanismo di reclamo. L'indipendenza della FRO è stata confermata dalle norme emanate dal consiglio di amministrazione nel gennaio 2021. In particolare, a norma del regolamento (UE) 2019/1896, la FRO dovrebbe riferire direttamente al consiglio di amministrazione e al direttore esecutivo solo in merito a possibili violazioni dei diritti fondamentali segnalate alla FRO da parte degli osservatori dei diritti fondamentali in quanto la FRO *ritiene necessaria*. Le nuove norme di attuazione del meccanismo dovrebbero tener conto di questa differenza.

45. È deplorabile che Frontex abbia subito ritardi nell'attuazione delle importanti modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2019/1896. Frontex ha impiegato circa 13 mesi per adottare le misure necessarie affinché il consiglio di amministrazione potesse adottare le norme sull'indipendenza della FRO e altri tre mesi per completare la procedura di nomina di un nuovo FRO. Di conseguenza, la nomina del deputato FRO è stata ritardata, in quanto la FRO deve partecipare a tale procedura. [53] I 40 osservatori dei diritti fondamentali non sono ancora stati nominati, anche se tale processo avrebbe dovuto essere completato entro il 5 dicembre 2020.

Modalità di applicazione del meccanismo di reclamo nei paesi terzi

46. Il Mediatore ritiene che, nei casi in cui i paesi terzi abbiano dati scarsi sui diritti umani, Frontex dovrebbe tenerne conto prima di cercare di cooperare e negoziare protocolli d'intesa con gli organismi dei paesi che sono nominalmente responsabili dei diritti umani.



47. Per facilitare alle potenziali vittime di violazioni dei diritti fondamentali la segnalazione di incidenti in paesi terzi in cui le operazioni Frontex sono in corso, Frontex dovrebbe essere responsabile di ricevere le denunce in primo luogo e di decidere se trasferirla all'organismo nazionale competente. Nei suoi protocolli d'intesa con gli organismi nazionali per i diritti umani dei paesi terzi, Frontex dovrebbe prendere in considerazione l'inclusione di disposizioni a tal fine.

Il ruolo del responsabile dei diritti fondamentali

Risposta di Frontex e della FRO

48. Frontex dispone di tre meccanismi attraverso i quali le persone possono segnalare violazioni dei diritti fondamentali: il meccanismo dei reclami, il meccanismo della relazione sugli incidenti gravi (SIR) e il "meccanismo di sorveglianza sull'uso della forza da parte del personale statuario".

49. La FRO si occupa delle denunce relative a violazioni dei diritti fondamentali a causa di azioni o del mancato intervento da parte del personale coinvolto nelle attività di Frontex, nonché delle denunce relative a violazioni delle norme sull'uso della forza. La FRO dovrebbe garantire che gli incidenti che comportano l'uso della forza siano oggetto di un'indagine approfondita e che i risultati di tali indagini siano trasmessi al forum consultivo [54] . Il meccanismo di vigilanza sull'uso delle funzioni di forza in parallelo con il meccanismo di reclamo, di cui è responsabile l'FRO. Le segnalazioni di incidenti che comportano l'uso della forza sono quindi trasmesse alla FRO.

50. Inoltre, la FRO funge da coordinatore ogniqualvolta vi sia un SIR relativo a potenziali violazioni dei diritti fondamentali.

Valutazione del Mediatore

51. Il Mediatore prende atto dell'elevato numero di compiti per i quali la FRO è ora competente a norma del regolamento (UE) 2019/1896. Oltre ai compiti gestionali e di formazione e alla gestione delle segnalazioni di incidenti gravi e del meccanismo di reclamo (compresi i reclami sull'uso della forza), la FRO ha anche una serie di compiti di consulenza. Tali compiti di consulenza possono essere basati su una richiesta specifica o su iniziativa dell'FRO e comprendono pareri su varie attività di Frontex (progetti pilota, progetti di assistenza tecnica e progetti di accordi di lavoro con paesi terzi, tra cui molti altri). La FRO dà inoltre seguito alle relazioni di monitoraggio delle operazioni di rimpatrio congiunte, sia agli Stati membri che a Frontex. La FRO riesamina anche la strategia per i diritti fondamentali di Frontex.

52. Le relazioni periodiche più recenti sulle attività della FRO [55] , presentate al consiglio di amministrazione, mostrano che i compiti consultivi della FRO comprendono osservazioni e



raccomandazioni sui piani operativi di Frontex e relazioni di valutazione delle operazioni congiunte (comprese le operazioni di rimpatrio). [56] Tali osservazioni e raccomandazioni svolgono un ruolo importante nel garantire la tutela dei diritti fondamentali nel contesto delle operazioni Frontex.

53. Tuttavia, è essenziale che il consiglio della FRO sia seguito nella misura più ampia possibile e che la FRO lo controlli. A tal fine, le relazioni annuali della FRO potrebbero includere una sezione sulle azioni concrete intraprese da Frontex e dagli Stati membri a seguito delle osservazioni e delle raccomandazioni della FRO.

54. Inoltre, sebbene la FRO disponga di una notevole indipendenza rispetto al funzionamento del meccanismo di reclamo (compresa la gestione delle denunce relative all'uso della forza), lo stesso non si può dire per quanto riguarda il suo ruolo nei confronti delle SIR nel contesto delle questioni relative ai diritti fondamentali. L'ispezione del Mediatore ha dimostrato che il SIR è un sistema elaborato, che coinvolge molti partecipanti, con il ruolo della FRO che inizia solo più tardi nel processo. Questo può diminuire l'influenza della FRO.

55. Un modo per attenuarlo potrebbe consistere nell'assicurare che le SIR in materia di diritti fondamentali siano direttamente segnalate alla FRO, che potrebbe effettuare la valutazione iniziale e classificarli. Il Mediatore si compiace pertanto del fatto che Frontex abbia seguito la raccomandazione del gruppo di lavoro sui diritti fondamentali e gli aspetti giuridici e operativi delle operazioni nel Mar Egeo, istituito dal suo consiglio di amministrazione [57], e modificherà l'elenco di distribuzione SIR in modo che FRO riceva tutte le SIR sui diritti fondamentali [58].

56. Sarebbe nel rispetto dei principi di buona amministrazione che, una volta che l'FRO riceve le SIR, la FRO potrebbe utilizzare una procedura simile a quella utilizzata dal meccanismo di reclamo. A tal fine, è opportuno rendere pubbliche le norme procedurali della FRO relative alle SIR relative a presunte violazioni dei diritti fondamentali, unitamente alle norme di attuazione del meccanismo.

Allegato II: Denunce trattate dal responsabile dei diritti fondamentali 2016-2019

[59]

Nel periodo oggetto della presente indagine, tutte le denunce riguardavano il personale delle autorità nazionali partecipanti alle operazioni di Frontex; non vi sono state denunce relative alle azioni del personale di Frontex.

1. Denunce nel 2016/17

Nella relazione della FRO relativa all'intero anno 2017 e al periodo compreso tra il 6 ottobre 2016 (quando è stato istituito il meccanismo di reclamo) e il 31 dicembre 2017 (*relazione del responsabile dei diritti fondamentali del meccanismo di reclamo al direttore esecutivo e al consiglio di amministrazione*), l'FRO ha fornito una panoramica di tutte le denunce ricevute durante il periodo di riferimento. Erano cinque denunce ricevibili e dodici denunce irricevibili.



Denunce ricevibili

A. La denuncia riguardava un'operazione di rimpatrio dei migranti in aereo ("operazione di riammissione aerea") dalla Grecia in Turchia, finanziata da Frontex e svoltasi il 20 ottobre 2016. I denunciati, rappresentati da un rappresentante della società civile, erano una famiglia di sei cittadini siriani (di cui quattro bambini), che avevano formalmente chiesto asilo alle autorità greche. Hanno denunciato violazioni dell'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali (diritto di asilo), dell'articolo 24 (diritti del minore) e dell'articolo 19 (protezione in caso di allontanamento, espulsione o estradizione). Il 15 febbraio 2017 la FRO ha trasmesso la denuncia all'autorità greca, che alla fine del periodo di riferimento (30 dicembre 2017) non aveva risposto.

B. La denuncia riguardava un'operazione di rimpatrio di migranti via nave (operazione di riammissione [60]) dalla Grecia alla Turchia, finanziata da Frontex e prevista per il 27 aprile 2017. Il denunciante, cittadino iraniano, ha chiesto asilo in Grecia e la sua domanda era pendente dinanzi al giudice nazionale al momento del suo allontanamento previsto. Ha denunciato violazioni dell'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali (diritto di asilo) e dell'articolo 19 (protezione in caso di allontanamento, espulsione o estradizione). La FRO ha trasmesso la denuncia all'autorità greca. L'autorità greca ha annullato l'operazione di restituzione del denunciante in Turchia.

C. La denuncia riguardava un'operazione di riammissione dalla Grecia alla Turchia, prevista per il 25 maggio 2017 e finanziata da Frontex. Il denunciante, cittadino pakistano, ha chiesto asilo in Grecia. Il suo ricorso avverso la decisione negativa sulla sua domanda di asilo era pendente dinanzi al giudice nazionale alla data dell'operazione prevista. Ha denunciato violazioni dell'articolo 18 della Carta (diritto di asilo) e dell'articolo 19 (protezione in caso di allontanamento, espulsione o estradizione). La FRO ha trasmesso la denuncia all'autorità greca. L'autorità greca ha annullato la riammissione del denunciante.

D. La denuncia riguardava le verifiche di frontiera presso il valico di frontiera ferroviario di Terespol (Polonia). Il denunciante, un cittadino russo, ha affermato di aver tentato più volte di presentare una domanda di protezione internazionale alla frontiera, ma tutti sono stati respinti, ed è stato rinvio in Bielorussia. Ha denunciato violazioni dell'articolo 18 della Carta (diritto di asilo) e dell'articolo 41 (diritto a una buona amministrazione). L'autorità polacca ha informato la FRO che il denunciante non disponeva di un visto valido e non aveva presentato una domanda di protezione internazionale, ma aveva invocato motivi economici per entrare in Polonia. Il caso era pendente entro la fine del periodo di riferimento. La FRO ha chiesto ulteriori informazioni.

E. La denuncia riguardava un'operazione di rimpatrio congiunta dall'Ungheria all'Afghanistan, datata 20 novembre 2017. Il denunciante, un cittadino afgano, ha affermato di essere stato rimpatriato dall'Ungheria mentre il suo ricorso era pendente dinanzi al tribunale. Ha sostenuto che l'articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali (tutela in caso di allontanamento, espulsione o estradizione) e l'articolo 47 (diritto a un ricorso effettivo e a un processo equo) sono stati violati. La FRO ha trasmesso la denuncia all'autorità ungherese. Il caso era pendente entro la fine del periodo di riferimento.



Censure irricevibili

Sette denunce erano inammissibili o perché non riguardavano un'attività di Frontex o non vi era coinvolgimento/presenza di agenti inviati da Frontex.

Tre denunce riguardavano le autorità bulgare (una denuncia presentata da 22 cittadini dello Sri Lanka e una da un cittadino del Ghana riguardava la detenzione prolungata senza motivo; la terza denuncia proveniva da un altro gruppo di cittadini dello Sri Lanka in merito alla loro espulsione). La FRO ha trasmesso le tre denunce al difensore civico bulgaro e all'UNHCR.

C'è stata una denuncia da parte di un rifugiato siriano detenuto a Moria (Grecia) in attesa del suo ritorno e riammissione da parte della Turchia. Egli ha impugnato la decisione di rimpatrio dinanzi al giudice nazionale. Frontex non è stata coinvolta. La FRO ha trasmesso la denuncia al Mediatore greco.

Due denunce riguardavano controlli di frontiera alla frontiera polacco-Bielorussia. La FRO ha trasmesso tali denunce al difensore civico polacco e alle guardie di frontiera polacche. C'è stata anche una denuncia riguardante i controlli alla frontiera lituano-russa. Gli agenti inviati da Frontex non sono stati coinvolti in tali denunce.

Due denunce erano anonime e considerate irricevibili in quanto non riguardavano persone direttamente interessate da un'attività di Frontex. Uno di questi, relativo alle condizioni cui devono far fronte i migranti che arrivano sull'isola di Chios (Grecia), è stato trattato dalla FRO come "espressione di preoccupazione". L'FRO ha informato il direttore esecutivo di Frontex in merito alle questioni e ha contattato le autorità greche.

Due denunce irricevibili non riguardavano violazioni dei diritti fondamentali: una denuncia di un giornalista in merito al rifiuto di registrare un'operazione di riammissione a Lesbo; e una denuncia da parte di un cittadino dell'UE circa il lungo tempo di attesa per attraversare il confine ungherese-serbo.

2. Reclami nel 2018

Nella relazione della FRO per il 2018 (*relazione annuale sul meccanismo di reclamo individuale*), la FRO ha fornito una panoramica delle denunce ricevute durante quell'anno. Tre denunce sono state dichiarate ricevibili, con procedure nazionali in corso al momento della relazione. Sette denunce sono state dichiarate irricevibili.

Denunce ricevibili

A. La denuncia è stata riportata dal 2017, poiché il caso non era stato chiuso. La denuncia riguardava un'operazione coordinata da Frontex per rimpatriare i migranti in aereo (operazione di riammissione aerea) dalla Grecia in Turchia, svoltasi il 20 ottobre 2016. I denunciati erano una famiglia di sei persone (di cui quattro bambini) che avevano formalmente informato le



autorità greche che stavano chiedendo asilo in Grecia. Hanno denunciato violazioni dell'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali (diritto di asilo), dell'articolo 24 (diritti del minore) e dell'articolo 19 (protezione in caso di allontanamento, espulsione o estradizione). La FRO ha trasmesso la denuncia all'autorità greca, la quale non ha risposto entro il termine applicabile.

B. Il ritardo nella risposta dell'autorità greca al trattamento della denuncia A ha innescato una seconda denuncia da parte degli stessi denunciati in merito al ritardo.

C. La denuncia riguardava un'operazione di rimpatrio congiunta dalla Spagna alla Colombia, svoltasi il 26 settembre 2018. Il denunciante ha denunciato violazioni dell'articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali (dignità umana) e dell'articolo 4 (divieto di tortura e trattamenti o pene inumani o degradanti) nel contesto del suo ritorno. La FRO ha inoltrato la denuncia alla polizia spagnola. A seguito della prima risposta della polizia spagnola, la FRO ha posto ulteriori domande.

D. La denuncia riguardava incidenti con un'operazione congiunta di controlli di frontiera al confine polacco-Bielorussia che si è svolta il 3 settembre 2018. Il denunciante è una persona con disabilità e mobilità ridotta, che ha affermato di essere stato vittima di una violazione dell'articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali (integrazione delle persone con disabilità). La FRO ha trasmesso la denuncia all'autorità polacca (punto focale nazionale). Il caso è pendente.

Censure irricevibili

Sette denunce erano irricevibili in quanto non riguardavano le attività di Frontex.

La FRO ha trasmesso due denunce irricevibili al difensore civico polacco e alla guardia del consiglio di amministrazione polacca: uno relativo al trattenimento senza motivo di un cittadino di un paese terzo che viaggia dalla Germania alla Polonia in treno e il secondo circa il ritardo di 10 ore nel controllo di una famiglia al confine polacco-ucraino.

Due denunce riguardavano difficoltà incontrate da persone che entrano in Italia. Un'altra denuncia è stata presentata da un cittadino dell'UE che è stato fermato frequentemente al confine tra Spagna e Marocco. Un'altra denuncia riguardava controlli alla frontiera croata con la Bosnia-Erzegovina.

La FRO ha ricevuto una denuncia anonima, che non riguardava un'attività di Frontex.

3. Reclami nel 2019

Nella relazione della FRO per il 2019 (*relazione annuale sul meccanismo di reclamo individuale*), la FRO ha fornito una panoramica delle denunce ricevute durante quell'anno. Sette denunce sono state dichiarate ricevibili. La procedura relativa al meccanismo di reclamo è stata ultimata in relazione a tre di tali denunce e la procedura relativa alle restanti quattro è in corso. Undici denunce sono state dichiarate irricevibili.



Denunce ricevibili

A. La denuncia riguardava un'operazione di rimpatrio congiunta (in aereo) da Budapest, in programma il 7 maggio 2019. Tre famiglie (sedici persone, tra cui bambini e donne in situazioni di vulnerabilità) dovevano essere rimpatriate dall'Ungheria. Tuttavia, avevano chiesto asilo in Ungheria e il loro ricorso era pendente. Hanno affermato che il loro rimpatrio avrebbe violato il diritto dell'UE in materia di asilo, in quanto le loro domande di asilo non erano state esaminate nel merito, ma semplicemente respinte in quanto inammissibili, sulla base di una disposizione specifica introdotta dall'Ungheria che, hanno detto, è contraria al diritto dell'UE in materia di asilo. La FRO ha chiesto una risposta all'autorità ungherese. Autorità ungherese: ha negato che vi siano state violazioni dei diritti fondamentali; ha sostenuto che i diritti giuridici dei denunciati sono stati rispettati dall'Ufficio per l'asilo e dal giudice nazionale; ha dichiarato che le condizioni in cui le famiglie erano detenute nella zona di transito erano adeguate; ha dichiarato che i denunciati avevano volontariamente lasciato l'Ungheria per la Serbia prima che fosse effettivamente applicata la decisione di restituirli.

B. La denuncia riguardava un'operazione congiunta "Focal Points 2019 Land" presso il valico di Roszke (Ungheria), con due persone che denunciavano maltrattamenti da parte di una guardia di frontiera ungherese. L'autorità ungherese ha informato la FRO che le dichiarazioni dei denunciati erano in contraddizione con una dichiarazione dei rappresentanti del dipartimento di giustizia e vigilanza, responsabile della guardia di frontiera; e che le circostanze non potevano essere accertate.

C. La denuncia riguardava l'operazione congiunta "Punti di coordinamento 2019 Air" nell'aeroporto di Kutaisi (Georgia). I denunciati (due famiglie) hanno denunciato maltrattamenti verbali e violazione del loro diritto a una buona amministrazione da parte di funzionari nazionali inviati da Frontex a tale operazione. La FRO ha trasmesso la denuncia ai Punti focali nazionali francesi e italiani.

D. La denuncia riguardava l'operazione congiunta "Punti focali 2019 Land" al valico di frontiera di Terespol (Polonia). Il denunciante ha presunto maltrattamenti verbali da parte di una guardia di frontiera polacca. Le guardie di frontiera polacche hanno informato la FRO di aver condotto un'indagine e hanno constatato che non vi era alcuna violazione dei diritti del denunciante e che qualsiasi percezione di tali diritti poteva essere dovuta a barriere linguistiche.

E. La denuncia riguardava un'operazione di rimpatrio congiunta finanziata da Frontex (per via aerea) dalla Svezia, prevista per il 12 novembre 2019. Il denunciante ha affermato che il volo avrebbe gravemente compromesso la sua salute. Il denunciante ha presentato certificati medici a sostegno della sua richiesta. L'autorità svedese ha risposto alla FRO che il denunciante aveva presentato ricorso contro il suo ritorno in numerose occasioni e che i risultati erano sempre stati negativi, in quanto le valutazioni mediche non confermavano le sue affermazioni. In definitiva, il denunciante non è stato restituito.

F. La denuncia riguardava il ritorno di un individuo da Lesbo (Grecia) in Turchia nell'ambito di un'operazione finanziata da Frontex, prevista per il 15 novembre 2019. Il denunciante ha



denunciato violazioni dell'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali (diritto di asilo), dell'articolo 47 (diritto a un ricorso effettivo e di un equo processo) e dell'articolo 19 (protezione in caso di allontanamento, espulsione ed estradizione). Il caso è pendente dinanzi alle autorità greche.

G. La denuncia riguardava un'operazione di rimpatrio aereo congiunta, proveniente dalla Svezia, finanziata da Frontex e prevista per il 9 dicembre 2019. Il denunciante ha affermato che sarebbe stato rimpatriato in un paese in cui non era mai stato, in violazione dell'articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali (protezione in caso di allontanamento, espulsione ed estradizione). L'autorità svedese ha informato l'FRO che l'Agenzia svedese per la migrazione ha esaminato la domanda di asilo del denunciante e ha emesso una decisione negativa e che il suo ricorso dinanzi al tribunale è stato respinto. Nel momento in cui l'autorità svedese ha risposto, il denunciante si trovava ancora in Svezia.

Censure irricevibili

Sette denunce non erano ricevibili perché non erano collegate ad alcuna attività di Frontex e due erano inammissibili perché non riguardavano violazioni dei diritti fondamentali. Tre delle denunce riguardavano i controlli alle frontiere (alle frontiere terrestri tra Marocco-Spagna e Polonia-Ucraina); negli aeroporti in Italia e Danimarca; e al confine con il mare a Tarifa (Spagna). Sono state presentate due denunce da parte delle famiglie: una denuncia riguardava una famiglia che sosteneva di non avere una tenda nel campo per rifugiati a Moria (Grecia); Un'altra denuncia riguardava il tempo di attesa al confine greco. Una denuncia è stata presentata da due membri della squadra Frontex ad Almeria (Spagna) contro un altro membro della squadra, per presunti insulti. Una denuncia riguardava il maltrattamento dei residenti da parte di due membri del personale del campo per rifugiati a Drama (Grecia).

Allegato III: Attività di sensibilizzazione svolte da Frontex

1. Sulla base dei dati sulle nazionalità delle persone che arrivano alle frontiere dell'UE e sui paesi in cui sono effettuati i rimpatri forzati sostenuti da Frontex, Frontex ha compilato un elenco delle lingue più comuni dei potenziali denunciatori al meccanismo delle denunce. Il modulo di denuncia è ora disponibile sul sito web di Frontex nelle tredici lingue più comuni [61]. La FRO può anche trattare i reclami ricevuti in altre lingue, utilizzando diversi servizi di traduzione a disposizione dell'amministrazione dell'UE. A tal fine, Frontex intende aggiornare il modulo di reclamo sul suo sito web per indicare che una persona può presentare un reclamo in qualsiasi lingua. Gli opuscoli che mette a disposizione delle persone che arrivano alle frontiere dell'UE specificano già che possono presentare un reclamo in qualsiasi lingua.

2. Sebbene Frontex incoraggi i denunciatori a utilizzare il modulo online, accetta anche le denunce scritte presentate per posta o per e-mail. I partecipanti alle operazioni di Frontex dovrebbero aiutare coloro che cercano di presentare reclami e trasmettere reclami all'FRO, anche se la denuncia riguarda i partecipanti stessi. Tali denunce non sono attualmente registrate sul campo, ma Frontex prevede di istituire un meccanismo per farlo.



3. È attualmente in fase di sviluppo uno strumento per presentare reclami direttamente dagli smartphone, con il primo prototipo in inglese previsto per il primo trimestre del 2021.
4. Nel 2017-20, la FRO ha lavorato alla sensibilizzazione in merito al meccanismo producendo materiale informativo pubblico (un opuscolo e un poster sul meccanismo) e organizzando corsi di formazione e seminari per tutto il personale di Frontex, nonché per il personale delle autorità nazionali e di altre parti interessate. L'opuscolo è disponibile in 14 lingue sul sito web di Frontex ed è stampato in 12 lingue. Nel contesto delle operazioni congiunte di rimpatrio, Frontex ha distribuito 12500 copie dell'opuscolo e 100 manifesti. La FRO sta valutando la possibilità di creare materiale su misura per i bambini sul meccanismo, nonché un video per il pubblico in generale.
5. Il personale Fro ha effettuato visite sul campo, al fine di sensibilizzare in merito al meccanismo, ma può essere difficile raggiungere potenziali denunciatori, anche a causa delle difficoltà linguistiche e della situazione sul campo. Ove possibile, la FRO utilizza le strutture dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) per rendere disponibili opuscoli e altre informazioni, nonché, ove possibile, le autorità nazionali o le organizzazioni della società civile.

[1] Creato nel 2012, il Forum riunisce le principali istituzioni dell'UE, le organizzazioni internazionali e della società civile per fornire consulenza a Frontex in materia di diritti fondamentali.
<https://frontex.europa.eu/accountability/fundamental-rights/consultative-forum/general/> [Link]

[2] Regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea:
<https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj> [Link].

[3] Ulteriori dettagli sul numero e sulla natura dei reclami sono disponibili nell'allegato II.

[4] Le relazioni sugli incidenti gravi (SIR) mirano a informare al più presto Frontex, gli Stati membri e le altre parti interessate in merito a "incidenti gravi", come descritto nel "Catalogo degli incidenti gravi di Frontex".

[5] Gli incidenti gravi sono definiti come un evento o un evento che può incidere o essere pertinente per la missione Frontex, l'immagine di Frontex e/o la sicurezza e la sicurezza dei partecipanti alle operazioni, comprese le violazioni dei diritti fondamentali o del diritto dell'UE o internazionale.

[6] Articolo 111 del regolamento (UE) 2019/1896.

[7] Articolo 109 del regolamento (UE) 2019/1896.

[8] Allegato V del regolamento (UE) 2019/1896.



[9] Articolo 110 del regolamento (UE) 2019/1896.

[10] Le norme sono state adottate dal consiglio di amministrazione di Frontex ("decisione del consiglio di amministrazione 6/2021, del 20 gennaio 2021, che adotta norme speciali per garantire l'indipendenza del responsabile dei diritti fondamentali e del suo personale").

[11] La lettera del Mediatore a Frontex è disponibile all'indirizzo:
<https://www.ombudsman.europa.eu/en/correspondence/en/134842>.

[12] disponibile al seguente indirizzo:
<https://www.ombudsman.europa.eu/en/correspondence/en/137728>

[13] disponibile all'indirizzo: <https://www.ombudsman.europa.eu/en/report/en/139670>

[14] Difensori civici di Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Cechia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Norvegia, Slovacchia e Slovenia.

[15] <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1624> [Link]

[16] considerando 104 del regolamento (UE) 2019/1896: "(...) il meccanismo dovrebbe essere efficace, garantendo che i reclami siano adeguatamente seguiti(...)"

[17] Le argomentazioni sono state presentate nelle lettere del direttore esecutivo di Frontex e della FRO ad interim, nonché dell'FRO interinale durante la riunione d'ispezione con la squadra investigativa del Mediatore.

[18] Nel contesto dell'indagine, la FRO ha sostenuto che il funzionario ha bisogno di strumenti per garantire che le autorità nazionali o Frontex rispondano in modo tempestivo, completo e trasparente e che Frontex dà seguito ai casi in cui non è pervenuta alcuna risposta.

[19] A tal fine Frontex è attualmente in procinto di concludere protocolli d'intesa relativi al meccanismo con gli organismi competenti in Albania e Montenegro.

[20] Art. 109 , paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1869.

[21] Come descritto nell'allegato I della decisione.

[22] Articolo 38, paragrafo 3, lettera n), del regolamento (UE) 2019/1896.

[23] [CODICE DI CONDUCT — applicabile a tutte le persone che partecipano alle attività operative di Frontex \(europa.eu\)](#) [Link]

[24] Relazione annuale 2018 sul meccanismo dei reclami individuali. Non ancora pubblicato.



[25] Cfr. la 53a osservazione della Corte relativa a un mediatore culturale nella sua relazione di audit dell'8 giugno 2021 riguardante Frontex:

<https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/frontex-8-2021/en/#chapter3>

[26] Ad eccezione del poster sul meccanismo di reclamo, il materiale di sensibilizzazione esistente non sottolinea adeguatamente questi elementi:

<https://frontex.europa.eu/accountability/complaints-mechanism/> [Link]

[27] L'allegato II della presente decisione illustra alcune delle situazioni difficili affrontate dai singoli.

[28] Dieci dei dodici difensori civili che hanno risposto al Mediatore europeo hanno dichiarato di non aver ricevuto denunce direttamente da persone interessate dalle operazioni Frontex, alle quali hanno partecipato le loro autorità nazionali, in merito a presunte violazioni dei diritti fondamentali.

[29] Il difensore civico greco che riceve il maggior numero di denunce da parte di migranti e rifugiati in merito alle violazioni dei loro diritti alle frontiere dell'UE, rispetto ad altri difensori civili, ha dichiarato nella sua relazione intermedia "Respingimenti allegati alla Turchia di cittadini stranieri arrivati in Grecia per chiedere protezione internazionale" che tra 15 denunce individuali sui respingimenti indagati, 12 sono state presentate da ONG e una da un avvocato che agisce per conto di persone fisiche (

<https://www.synigoros.gr/?i=human-rights.en.recentinterventions.791674> [Link]).

[30] La squadra del Mediatore ha ispezionato il progetto di norme di attuazione della CM, che Frontex ha classificato come riservate.

[31] Da un lato, il modulo di reclamo cita il regolamento 2019/1896: *"le denunce sono trattate in modo confidenziale da Frontex e i denunciatori dell'FRO (...) devono confermare di autorizzare esplicitamente la FRO a divulgare [la loro] identità e dati personali (...) presso le autorità nazionali competenti e le istituzioni per i diritti fondamentali."* D'altro canto, essa afferma: *"Se decidete di non condividere i vostri dati personali, il reclamo può essere respinto dalle autorità nazionali competenti e dall'istituzione per i diritti umani."*

[32] allegato V, regolamento (UE) 2019/1896

[33] Punto 4, sotto il "meccanismo di reclamo", allegato V del regolamento (UE) 2019/1896: *"Qualsiasi persona può presentare un reclamo per segnalare presunte violazioni da parte del personale statuario impiegato come membri delle squadre delle norme sull'uso della forza applicabili a norma del presente allegato attraverso il meccanismo di reclamo di cui all'articolo 111."*

[34] Durante la riunione con la squadra del Mediatore, la FRO interinale ha fatto riferimento all'articolo 111, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2019/1896 e ha dichiarato che, qualora un membro del personale di un'autorità nazionale non abbia rispettato le norme sull'uso della forza,



Frontex dovrebbe chiedere allo Stato membro di rimuovere tale membro dalle operazioni Frontex. Cfr. la relazione della riunione di ispezione all'indirizzo:
<https://www.ombudsman.europa.eu/en/report/en/139670>.

[35] Tra l'entrata in vigore del regolamento il 4 dicembre 2020 che introduce la possibilità di denunciare una mancata azione e il febbraio 2021 quando è stata fornita la risposta al Mediatore, la FRO non ha ricevuto alcuna denuncia in merito a una mancata azione. Cfr. la relazione sulla riunione di ispezione con la FRO:
<https://www.ombudsman.europa.eu/en/report/en/139670>

[36] Ai sensi dell'articolo 111, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1896. Cfr. la relazione sulla riunione di ispezione con la FRO intermedia:
<https://www.ombudsman.europa.eu/en/report/en/139670>

[37] La squadra d'inchiesta del Mediatore ha ispezionato gli scambi tra la FRO, gli organismi nazionali per i diritti umani e le autorità nazionali. Frontex considera tali documenti confidenziali.

[38] La squadra investigativa del Mediatore ha ispezionato le decisioni conclusive dell'FRO e le relazioni finali sui casi. Frontex considera tali documenti confidenziali.

[39] Articolo 109, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/1896.

[40] Articolo 111, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1896: "In caso di denuncia registrata riguardante un membro del personale dell'Agenzia, il responsabile dei diritti fondamentali raccomanda al direttore esecutivo un seguito adeguato, comprese misure disciplinari, e, se del caso, deferimento per l'avvio di procedimenti di giustizia civile o penale conformemente al presente regolamento e al diritto nazionale. Il direttore esecutivo assicura il seguito appropriato e riferisce al responsabile dei diritti fondamentali entro un termine determinato e, se necessario, successivamente a intervalli regolari, in merito alle risultanze, all'attuazione delle misure disciplinari e al seguito dato dall'Agenzia in risposta a una denuncia."

[41] L'articolo 228 TFUE prevede che il Mediatore europeo possa trattare le denunce relative a casi di cattiva amministrazione nelle attività delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell'Unione, ad eccezione della Corte di giustizia dell'Unione europea che agisce nel suo ruolo giudiziario.

[42] Articolo 111.7: "(...) L'Agenzia dà seguito alla questione se non perviene alcuna relazione dallo Stato membro interessato. Se lo Stato membro interessato, entro il termine stabilito, non riferisce o fornisce solo una risposta inconcludente, il responsabile dei diritti fondamentali ne informa il direttore esecutivo e il consiglio di amministrazione."

[43] Un caso riguardante le autorità greche è menzionato nella relazione generale annuale di Frontex per il 2018. La FRO non ha ricevuto feedback dalle autorità greche entro il termine stabilito nelle norme sul meccanismo di reclamo in vigore (sei mesi dopo la presentazione della denuncia). La FRO ha concluso che tale situazione mette in pericolo l'efficacia del meccanismo.



Un'altra denuncia riguardante la Grecia è pendente dinanzi alle autorità elleniche dal novembre 2019. Questo caso sarà registrato come chiuso nella relazione annuale della FRO per il 2020, secondo la dichiarazione ad interim della FRO durante la riunione con la squadra del Mediatore (cfr. relazione all'indirizzo: <https://www.ombudsman.europa.eu/en/report/en/139670>).

[44] Cfr. la relazione della riunione d'ispezione del Mediatore all'indirizzo: <https://www.ombudsman.europa.eu/en/report/en/139670>

[45] Il Forum consultivo ha formulato una raccomandazione a tal fine, nella sua relazione annuale sull'esercizio 2016.

[46] Art. 111 , paragrafo 8, del regolamento (UE) 2019/1896.

[47] Cfr. allegato II della decisione. La FRO ha trattato, ad esempio, una denuncia irricevibile relativa alle condizioni cui devono far fronte i migranti che arrivano sull'isola di Chios (Grecia), come "espressione di preoccupazione". L'FRO ha informato il direttore esecutivo di Frontex in merito alle questioni e ha contattato le autorità greche.

[48] Frontex ha ritenuto che le relazioni per il 2018, 2019 e 2020 non fossero riservate durante l'ispezione del Mediatore.

[49] Articolo 109 , paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1896.

[50] Il Forum consultivo lo ha suggerito anche nella sua relazione annuale 2018.

[51] La FRO ha riferito anche al consiglio di amministrazione.

[52] Nel 2018 il forum consultivo di Frontex ha sollevato preoccupazioni in merito all'accordo che avrebbe temporaneamente sostituito l'FRO durante un periodo di congedo per malattia prolungato, in particolare per quanto riguarda l'impatto sull'indipendenza della FRO e i potenziali conflitti di interesse. Il consiglio di amministrazione, sulla base di una proposta del direttore esecutivo, ha nominato un consulente presso il gabinetto del direttore esecutivo come FRO ad interim.

[53] Articolo 109.6 del regolamento (UE) 2019/1896.

[54] Come indicato nell'allegato V del regolamento (UE) 2019/1896.

[55] Riesame nell'ambito dell'ispezione del Mediatore. Frontex ha dichiarato le relazioni "riservate".

[56] Ad esempio, in un periodo di sei mesi, la FRO ha pubblicato cinque relazioni di osservazione sui piani operativi e dieci sulle relazioni di valutazione di Frontex relative alle operazioni congiunte.



[57] Diritti fondamentali e aspetti operativi giuridici delle operazioni nel Mar Egeo, relazione finale del gruppo di lavoro del consiglio di amministrazione di Frontex, 1° marzo 2021.

[58]

https://frontex.europa.eu/assets/Key_Documents/MB_Documents/Frontex_Roadmap_WG_FRALO_Recommendations.pdf

[59] L'allegato include le informazioni sui reclami fornite dalla FRO nelle relazioni annuali della FRO per il 2017, 2018 e 2019. La squadra investigativa del Mediatore ha ispezionato tali relazioni. Frontex ha dichiarato che queste tre relazioni non sono riservate. Tutti i restanti documenti relativi alle denunce, che la squadra d'inchiesta del Mediatore ha ispezionato, sono stati dichiarati riservati.

Frontex utilizza il termine "operazione di riammissione" per descrivere le operazioni di rimpatrio dei migranti nel paese terzo di partenza con cui l'UE ha un accordo per "riammettere" i migranti.

[61] Arabo, Inglese, Francese, Urdu, Tigrinya, Pashtu, Farsi, Spagnolo, Tedesco, Russo, Curdo, Serbo e Albanese.